



# COMUNE DI OSTANA

## Provincia di Cuneo

---

**SERVIZIO MANUTENZIONI**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FERRERO GEOM. ANTONELLO**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**DETERMINAZIONE N. 34 DEL 15/03/2022**

**OGGETTO: Procedura Aperta per il reperimento di una Ditta che possa occuparsi della fornitura di energia elettrica per gli immobili, le strutture comunali e l'illuminazione pubblica nel Comune di Ostana - Affidamento fornitura - Codice CIG: Z37359B71D.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **marzo**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 09, in data 27.01.2021, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2021 – Approvazione";  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 30.04.2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;  
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28, in data 30.04.2021, avente ad oggetto: "Bilancio 2021–2023 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";  
Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Rilevato che, sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) n. 107/2004, in conformità alla Direttiva CE n. 54/2003, è consentito a tutte le aziende di accedere al mercato libero della fornitura di energia elettrica e di gas naturale, comprese le Pubbliche Amministrazioni;

Richiamati i Decreti Legislativi che hanno introdotto i concetti di vendita dell'energia e del gas con particolare riferimento al D.Lgs.vo n. 79/99 e s.m.i.;

Visto l'art. 26, della Legge n. 488/99 e s.m.i. che dispone il ricorso a convenzioni CONSIP, ovvero l'utilizzo di parametri prezzo/qualità per l'acquisto di beni e servizi come limiti massimi di spesa;

Accertato che CONSIP ha indetto procedure aperte per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni e che risultano attive le conseguenti convenzioni CONSIP appositamente denominate;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 494, della Legge n. 208/2015, che testualmente recita: "E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati";

Visto che, ai fini del contenimento dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, relativi alle utenze elettriche di proprietà comunale, è necessario conseguire idonee azioni amministrative, al fine di reperire sul mercato condizioni economiche più vantaggiose per l'ente;

Verificata la disponibilità dell'Associazione Aspa & Cae di Savigliano – Partita IVA: 03542990043, esperta nel settore, che si è resa disponibile gratuitamente a seguire il Comune di Ostana nelle procedure per le nuove forniture di energia elettrica, comunicando, in data 28.05.2019, Prot. n. 1419, di essere disponibile a supportare l'Amministrazione nella gestione dell'acquisto di energia elettrica con procedura allineata al Codice degli Appalti (D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.);

Dato atto che la stessa Associazione Aspa & Cae di Savigliano, ha segnalato agli uffici preposti del Comune di Ostana la possibilità di poter affidare la fornitura di energia elettrica per gli immobili, patrimonio e illuminazione comunale extra convenzioni Consip, al fine di un risparmio ulteriore per il Comune;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 9, in data 08.02.2022, mediante la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle offerte per la fornitura di energia elettrica per gli immobili e patrimonio comunale e illuminazione pubblica mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, che consente l'*"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)"*;

Dato atto che si è proceduto ad individuare il miglior offerente di energia elettrica per le utenze adibite ad usi diversi ed illuminazione pubblica mediante il supporto proposto dall'Associazione Aspa & Cae (Società Astra Energy Corporation) con sede in Piazza del Popolo n. 2 – Savigliano (Cn), a titolo gratuito, incaricata con la medesima determina, alle attività necessarie per il cambio di fornitore di energia elettrica;

Visto il verbale di aggiudicazione a firma del R.U.P. Geom. Ferrero Antonello in data 22.02.2022 mediante il quale, accertata la regolarità della documentazione prodotta, è stato disposto l'esame delle offerte pervenute tramite sistema telematico;

Considerato che hanno presentato offerte in merito la Ditta WEKIWI S.r.l. di Bologna e la Ditta SENTRA ENERGIA S.p.A di ROMA (RM);

Rilevato il notevole vantaggio per l'Ente nel fruire delle condizioni tecnico economiche previste nella proposta dalla Società WEKIWI S.r.l. di Bologna la quale ha praticato uno sconto del 40,20 % rispetto lo Spread indicato nella Convenzione Consip EE18 – Lotto 1;

Ritenuta congrua tale offerta in relazione al prezzo praticato, affidabilità, serietà e competenza della Ditta proponente;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario dal quale risulta la regolarità contributiva del medesimo;

Ritenuto che con l'adesione al contratto di cui sopra saranno rispettate le disposizioni legislative in materia di forniture pubbliche;

Rilevato altresì che la scelta di procedere all'individuazione del nuovo contraente e tenuto conto delle condizioni migliorative, abbia risposto indubbiamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento in questione;

Visto l'art. 1 – comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;

Richiamato il D.Lgs.vo n. 267 in data 18.08.2000 (T.U.L.O.E.L.);

Richiamato il D.Lgs.vo n. 170/2006;

Richiamato il vigente regolamento Comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la parte narrativa e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di affidare la fornitura di energia elettrica per i fabbricati e patrimonio comunale e illuminazione pubblica del Comune di Ostana alla Ditta WEKIWI S.r.l., Via de Carracci n 69/2 – BOLOGNA (BO) P I.V.A. : 02968081204, la quale ha praticato uno sconto del 40,20 % rispetto lo Spread indicato nella Convenzione Consip EE18 – Lotto 1;
- 3) Di dare atto che la spesa a favore della Ditta aggiudicataria sarà soggetta allo Split Payment come previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
- 4) Di liquidare le somme dovute a presentazione di regolari fatture da parte della Società fornitrice del suddetto servizio imputando la spesa ai corrispondenti capitoli di Bilancio.
- 5) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attese la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: FERRERO Geom. Antonello

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
(GOLDONI Dott. Paolo)